



Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 87 cpv. 3

³ Le somme forfettarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di cinque anni dopo l'entrata in Svizzera.

2. Legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo

Art. 88 cpv. 2, secondo periodo, nonché cpv. 3, primo periodo

² Tali somme sono versate per l'intera durata della procedura d'asilo oppure per al massimo cinque anni dal deposito della domanda di concessione della protezione provvisoria.

³ Riguardo ai rifugiati titolari di un permesso di dimora e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁵ o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrI⁶, le somme forfettarie coprono

¹ FF ...

² RS 142.20

³ RS 142.31

⁴ RS 311.0

⁵ RS 321

⁶ RS 142.20

segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. ...

3. Legge del 13 dicembre 2002⁷ sul Parlamento

Art. 146 cpv. 4

⁴ Il messaggio fornisce inoltre un compendio delle prospettive finanziarie. In questo compendio il programma di legislatura e il piano finanziario sono coordinati tra loro.

4. Legge federale del 17 marzo 2023⁸ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 17

Abrogato

5. Legge federale del 23 marzo 2007⁹ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 31

Abrogato

6. Legge federale del 5 ottobre 1984¹⁰ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 10 Ammontare dei sussidi

Il sussidio ammonta al massimo al 50 per cento dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, ammonta al massimo al 50 per cento dei costi supplementari occasionati dal progetto.

⁷ RS 171.10

⁸ RS 172.019

⁹ RS 312.5

¹⁰ RS 341

7. Legge del 13 dicembre 2002¹¹ sulla formazione professionale

Art. 54 cpv. 2

² Essi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili.

Art. 55 cpv. 3^{bis}

³ I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili.

8. Legge federale del 30 settembre 2011¹² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Art. 2 cpv. 3

³ La presente legge si applica ai PF, agli altri istituti accademici federali e alle alte scuole pedagogiche, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.

Art. 12 cpv. 3 lett. f e art. 47 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

Abrogati

Art. 48 cpv. 3 e 4

³ *Abrogato*

⁴ L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative nonché per i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Art. 50 Aliquote

Dell’importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:

- a. al massimo il 18,4 per cento per le università cantonali;
- b. al massimo il 27 per cento per le scuole universitarie professionali.

Capitolo 8 sezione 5 (art. 59–61)

Abrogata

¹¹ RS 412.10

¹² RS 414.20

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 80a Finanziamento della formazione in cure infermieristiche

Per i contributi destinati alla promozione del numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali secondo l'articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2022¹³ sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, dopo l'entrata in vigore della modifica del ... le seguenti disposizioni rimangono applicabili secondo il diritto anteriore fino alla fine del 2032:

- a. articolo 12 capoverso 3 lettera f;
- b. articolo 47 capoverso 1 lettera c;
- c. articolo 48 capoverso 4 lettera b;
- d. articoli 59–61.

9. Legge del 20 giugno 2014¹⁴ sulla formazione continua

Titolo dopo l'art. 10

Sezione 4: Ricerca del settore pubblico

Art. 11

La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall'articolo 16 capoverso 2 lettere a, c e d della legge federale del 14 dicembre 2012¹⁵ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 12 e 16, nonché sezione 6 (art. 17)

Abrogati

10. Legge federale del 14 dicembre 2012¹⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 18 cpv. 2 lett. b^{bis}

Abrogata

¹³ RS 811.22

¹⁴ RS 419.1

¹⁵ RS 420.1

¹⁶ RS 420.1

Art. 19 cpv. 2 lett. d, 2^{bis}, 2^{ter} frase introduttiva, 3 e 3^{bis}, secondo e terzo periodo

² I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- d. i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con prestazioni a favore dei partner di ricerca nella misura di almeno il 50 per cento dei costi diretti complessivi del progetto;

^{2bis} *Abrogato*

^{2ter} In singoli casi Innosuisse può esigere dal partner attuatore una partecipazione superiore se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

³ Nell'ambito di programmi congiunti con istituzioni di promozione della ricerca, può promuovere progetti d'innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora i progetti presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora sufficientemente definito.

^{3bis} ... Il sussidio di Innosuisse serve a coprire al massimo il 50 per cento dei costi di progetto delle giovani imprese. Innosuisse stabilisce i criteri per determinare l'importo di tale sussidio nella sua ordinanza sui sussidi.

Art. 20a

Abrogata

11. Legge federale del 1° luglio 1966¹⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 1 lett. e

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

- e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 14a, titolo marginale, nonché cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Ricerca, relazioni pubbliche

¹ La Confederazione può accordare sussidi per:

- b. *Abrogata*

² La Confederazione può svolgere direttamente queste attività nonché organizzare formazioni e formazioni continue per specialisti se l'interesse nazionale lo richiede.

12. Legge federale del 3 ottobre 2003¹⁸ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Art. 9 cpv. 2^{bis}

Abrogato

Art. 19d Versamenti di compensazione temporanei a seguito del cambiamento di Cantone del Comune di Moutier

Negli anni 2027–2031 la Confederazione mette a disposizione del Cantone del Giura 13 milioni di franchi all’anno per compensare la presa in considerazione ritardata del trasferimento del Comune di Moutier dal Cantone di Berna al Cantone del Giura nel meccanismo della perequazione delle risorse, in aggiunta ai versamenti concordati tra i due Cantoni.

Art. 19e Versamenti di compensazione temporanei a seguito delle misure di sgravio applicabili dal 2027

¹ Negli anni 2027–2031 la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni il cui potenziale di risorse per abitante è inferiore al 75 per cento della media svizzera mezzi finanziari pari a un importo complessivo di 60 milioni di franchi all’anno per attenuare le ripercussioni della legge federale del ...¹⁹ sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027.

² I mezzi finanziari complessivi sono ripartiti tra i Cantoni aventi diritto in funzione del numero dei loro abitanti e della differenza tra il loro potenziale di risorse per abitante e il 75 per cento della media svizzera.

13. Legge del 5 ottobre 1990²⁰ sui sussidi

Art. 7 cpv. 2

² Gli aiuti finanziari concessi per l’adempimento di un compito in forma di contributi non rimborsabili non possono superare il 50 per cento dei relativi costi. In casi motivati, questi aiuti finanziari possono essere più elevati.

¹⁸ RS **613.2**

¹⁹ FF ...; RU ...

²⁰ RS **616.1**

14. Legge federale del 21 giugno 1996²¹ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 18 cpv. I^{bis} e I^{ter}²²

Abrogati

15. Legge del 23 dicembre 2011²³ sul CO₂

Art. 33a Principio

¹ I proventi della tassa sul CO₂ verranno utilizzati fino alla fine del 2031 nella misura del 41 per cento al massimo e a partire dal 2032 nella misura di al massimo un terzo per gli scopi seguenti:

- a. la promozione di tecnologie e processi innovativi (art. 6 LOcli²⁴) e la copertura dei rischi (art. 7 LOcli);
- b. la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l'efficienza energetica di edifici (art. 50a LEne²⁵);
- c. la promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;
- d. l'ampliamento di un fondo per il finanziamento di fideiussioni utilizzate per la riduzione di gas serra (fondo per le tecnologie).

² I proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, sono innanzitutto utilizzati nella misura di al massimo 400 milioni di franchi a favore degli scopi di cui al capoverso 1, ripartendoli per metà ai sensi della lettera a e per l'altra metà ai sensi della lettera b.

³ Se i proventi annuali superano i 400 milioni di franchi, la parte eccedente i 400 milioni di franchi viene utilizzata a favore degli scopi di cui al capoverso 1 lettere c e d, ripartendola ai sensi della lettera c nella misura di al massimo 30 milioni di franchi e ai sensi della lettera d nella misura di al massimo 25 milioni di franchi.

⁴ I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere l'importo di 150 milioni di franchi.

⁵ I mezzi inutilizzati di cui al capoverso 4 possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per gli scopi ai sensi del capoverso 1.

Art. 34 e 34a

Abrogati

²¹ RS 641.61

²² FF 2024 686, Allegato

²³ RS 641.71

²⁴ RS 814.310

²⁵ RS 730.0

Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

¹ Il fondo per le tecnologie (art. 33a cpv. 1 lett. d) è amministrato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

² Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure atti a:

- a. ridurre le emissioni di gas serra;
- b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o
- c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

³ Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

⁴ Il fondo per le tecnologie non può indebitarsi. In caso di saldo negativo del fondo in seguito a impreviste perdite da fideiussioni, i mezzi secondo l'articolo 33a capoverso 1 frase introduttiva sono innanzitutto utilizzati per l'ampliamento del fondo per le tecnologie fino a coprire nuovamente le perdite da fideiussioni previste, e solo successivamente in conformità all'articolo 33a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 36 cpv. 1 lett. b e d

¹ Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:

- b. la parte dei proventi della tassa sul CO₂ che non è utilizzata per gli scopi di cui all'articolo 33a;
- d. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 5; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.

Art. 37a Provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze e di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

¹ I proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati nella misura seguente:

- a. al massimo 10 milioni di franchi all'anno sino alla fine del 2030 per provvedimenti di promozione del trasporto ferroviario transfrontaliero di viaggiatori su lunghe distanze, in particolare per la promozione di treni notturni;
- b. il 50 per cento per provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare provvedimenti per lo sviluppo e la produzione di carburanti per l'aviazione sintetici rinnovabili.

² I mezzi di cui al capoverso 1 lettera a rispettivamente b che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile possono essere impiegati negli anni successivi a titolo complementare per il rispettivo scopo. Per i mezzi di cui al capoverso 1 lettera a che non sono stati utilizzati entro la fine del 2030, decade il vincolo di destinazione.

³ Con i contributi per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono promosse in particolare offerte con un rapporto costi-benefici vantaggioso sotto il profilo della riduzione delle emissioni di gas serra. La concessione dei contributi di promozione è subordinata alle condizioni seguenti:

- a. l'offerta è proposta per più anni;
- b. l'attrattiva delle offerte esistenti per i viaggiatori viene migliorata.

⁴ Per i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b sono concessi contributi pari al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

⁵ Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi.

Art. 41, rubrica, e cpv. 1, primo periodo

Informazione

¹ La Confederazione può promuovere piattaforme e attività di informazione nel settore della protezione del clima. ...

Art. 41a cpv. 1 e 2

¹ Per le offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 28 della legge del 20.3.2009²⁶ sul trasporto di viaggiatori), la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per un importo massimo di 30 milioni di franchi all'anno per:

- a. l'acquisto di veicoli stradali e battelli a propulsione elettrica;
- b. la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica.

² I contributi coprono i costi nella misura seguente:

- a. per i veicoli stradali: il 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;
- b. per i battelli: il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione.

Art. 49b Disposizione transitoria della modifica del ...

I proventi vincolati della tassa sul CO₂ di cui all'articolo 34 nel tenore del 23 dicembre 2011 riscossa, ma non impiegata, fino all'entrata in vigore della modifica del ..., sono impiegati per gli scopi di cui all'articolo 33a capoverso 1 lettera b. Al riguardo, gli importi massimi di cui all'articolo 33a capoversi 2 e 3 della presente legge e all'articolo 50a capoverso 1 LEnc²⁷ non possono essere superati.

²⁶ RS 745.1

²⁷ RS 730.0

16. Legge del 19 dicembre 1997²⁸ sul traffico pesante

Art. 19 cpv. 2 e 2^{bis}²⁹

² La Confederazione impiega la sua quota dei proventi netti per:

- a. il conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013³⁰ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;
- b. la compensazione dei costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

^{2bis} Se, alla chiusura dei conti, il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria indica una riserva inferiore a 300 milioni di franchi, la quota della Confederazione va innanzitutto impiegata per il conferimento a tale Fondo.

17. Legge federale del 14 dicembre 1990³¹ sull'imposta federale diretta

Art. 38 cpv. 1^{ter}, 2, 3 e 4

^{1ter} Le prestazioni in capitale del medesimo anno fiscale sono cumulate. Le prestazioni in capitale di un coniuge sono imposte separatamente da quelle dell'altro coniuge.

² L'imposta per un anno fiscale ammonta a:

– per un importo fino a 29 700 franchi	0 per cento
– per un importo superiore a 29 700 e fino a 53 400 franchi	0,2 per cento
– per un importo superiore a 53 400 e fino a 61 300 franchi	0,4 per cento
– per un importo superiore a 61 300 e fino a 79 100 franchi	0,6 per cento
– per un importo superiore a 79 100 e fino a 94 900 franchi	0,8 per cento
– per un importo superiore a 94 900 e fino a 100 000 franchi	1 per cento
– per un importo superiore a 100 000 e fino a 250 000 franchi	3 per cento
– per un importo superiore a 250 000 e fino a 1 000 000 franchi	5 per cento
– per un importo superiore a 1 000 000 e fino a 10 000 000 franchi	7,5 per cento
– per un importo superiore a 10 000 000 franchi	11,5 per cento

³ Non sono ammesse deduzioni.

⁴ Importi d'imposta inferiori a 25 franchi non vengono riscossi.

²⁸ RS 641.81

²⁹ FF2024 2495

³⁰ RS 742.140

³¹ RS 642.11

18. Legge federale del 21 giugno 1991³² sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a

Aiuti finanziari per la formazione e l'informazione

¹ Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

a. Abrogata

² Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

a. Abrogata

19. Legge federale del 22 marzo 1985³³ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 4 cpv. 2

² La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta al 24 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.

Art. 37fcpv. 1 lett. a e f nonché cpv. 2

¹ Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per:

a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea, purché sussista un interesse per la Confederazione;

f. la prestazione di servizi della sicurezza aerea.

² Il Consiglio federale definisce gli interessi della Confederazione ai sensi del capoverso 1 lettera a.

³² RS 721.100; FF 2024 687

³³ RS 725.116.2

20. Legge federale del 30 settembre 2016³⁴ sull'energia

Art. 49 cpv. 2–4

Abrogati

Art. 50a Sostituzione degli impianti di produzione di calore e misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici

¹ Fino al 31 dicembre 2034 la Confederazione promuove, mediante un importo di al massimo 200 milioni di franchi all'anno, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

² Salvo diversa disposizione del Consiglio federale, la promozione avviene mediante i contributi globali di cui all'articolo 52.

Art. 51 cpv. 1, primo periodo, nonché cpv. 2

¹ La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48, 50 e 50a mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali.

...

² *Abrogato*

Art. 52 cpv. 4, 6 secondo periodo e 7

⁴ I contributi globali sono ripartiti tra i Cantoni in funzione del numero dei loro abitanti. I Cantoni riferiscono annualmente all'UFE.

⁶ Per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici (art. 50a), esso disciplina in particolare le misure per le quali possono essere versati contributi globali, le condizioni di promozione nonché l'importo dei contributi di promozione; i Cantoni partecipano all'elaborazione delle basi pertinenti.

⁷ Il Consiglio federale tiene conto delle vigenti prescrizioni legali dei Cantoni.

Art. 53 cpv. 2^{bis} e 3 lett. a

Abrogati

³⁴ RS 730.0

21. Legge federale del 19 dicembre 1958³⁵ sulla circolazione stradale

Art. 105a³⁶

Abrogato

22. Legge del 17 dicembre 2010³⁷ sulle poste

Art. 16 cpv. 4, 6 e 7

⁴ È concessa una riduzione per la distribuzione di quotidiani e settimanali della stampa regionale e locale in abbonamento.

⁶ La riduzione necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

⁷ A questa riduzione la Confederazione contribuisce annualmente con 30 milioni di franchi.

23. Legge federale del 24 marzo 2006³⁸ sulla radiotelevisione

Art. 28 Offerta editoriale destinata all'estero

In situazioni di crisi il Consiglio federale può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli. La Confederazione ne sostiene le spese.

Art. 57 e capitolo 3 (art. 76)

Abrogati

24. Legge del 7 ottobre 1983³⁹ sulla protezione dell'ambiente

Art. 35g cpv. 2

Abrogato

³⁵ RS 741.01

³⁶ FF 2023 791

³⁷ RS 783.0

³⁸ RS 784.40

³⁹ RS 814.01

Art. 49, rubrica, nonché cpv. 1, 1^{bis} e 3

Ricerca

1, 1bis e 3 Abrogati

25. Legge federale del 24 gennaio 1991⁴⁰ sulla protezione delle acque

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

Art. 64, rubrica, e cpv. 2

Studi di base e informazione

² Essa può assegnare aiuti finanziari per l'informazione della popolazione.

Art. 64a

Abrogato

26. Legge federale del 21 marzo 2003⁴¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 26, rubrica, e cpv. 3

Promozione della ricerca e del dibattito pubblico

³ *Abrogato*

27. Legge del 6 ottobre 1995⁴² sul servizio civile

Art. 46 cpv. 3 lett. c e art. 47

Abrogati

⁴⁰ RS 814.20

⁴¹ RS 814.91

⁴² RS 824.0

28. Legge federale del 6 ottobre 2006⁴³ sulla politica regionale

Art. 12 e 19

Abrogati

Art. 21 cpv. 1 e 3, secondo periodo

¹ La Confederazione finanzia le misure previste dalla presente legge mediante il Fondo per lo sviluppo regionale.

³ ... Il fondo non può indebitarsi.

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del ...

L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette alla SECO, entro tre anni dalla scadenza dell'ultimo sgravio sull'imposta federale diretta concesso secondo il diritto previgente, i dati ricevuti dai Cantoni sull'importo degli utili netti imponibili per i quali tale imposta non è stata riscossa.

29. Legge del 29 aprile 1998⁴⁴ sull'agricoltura

Art. 22 Vendita all'asta dei contingenti doganali

¹ I contingenti doganali vengono venduti all'asta.

² A titolo eccezionale il Consiglio federale può rinunciare alla vendita all'asta se a causa delle condizioni di mercato:

- a. è necessaria un'assegnazione a breve termine; oppure
- b. il ricavo atteso dalla vendita all'asta è inferiore ai costi sostenuti per l'asta stessa.

³ Se si rinuncia alla vendita all'asta, il Consiglio federale può stabilire che i contingenti doganali vengano assegnati dall'autorità competente secondo una delle procedure seguenti:

- a. conformemente all'ordine della tassazione;
- b. in funzione delle precedenti importazioni dei richiedenti;
- c. a seconda delle quote di mercato; oppure
- d. sulla base del quantitativo richiesto.

⁴ Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

⁴³ RS 901.0

⁴⁴ RS 910.1

⁵ Può autorizzare il DEFR a determinare in quali casi applicare una delle procedure di cui al capoverso 3.

⁶ L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Art. 23, 48, 50, 51 cpv. 1 lett. a, 51^{bis}, 52 e 58

Abrogati

Art. 76 cpv. 3⁴⁵

³ La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

30. Legge del 1° luglio 1966⁴⁶ sulle epizoozie

Va. (Art. 45a)

Abrogato

31. Legge forestale del 4 ottobre 1991⁴⁷

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione coordina la formazione in campo forestale.

² *Abrogato*

Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno

La Confederazione sostiene progetti a favore della vendita e dell'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile.

Art. 38a cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:

e. Abrogata

² La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, f e g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

⁴⁵ RU 2024 623

⁴⁶ RS 916.40

⁴⁷ RS 921.0

Art. 39

Abrogato

32. Legge del 20 giugno 1986⁴⁸ sulla caccia

Art. 14 cpv. 4

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca e documentazione per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della ricerca o della consulenza.

33. Legge federale del 21 giugno 1991⁴⁹ sulla pesca

Art. 13 cpv. 1

Abrogato

II

Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:

1. Legge federale del 17 giugno 2022⁵⁰ sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna
2. Legge federale del 3 maggio 1991⁵¹ che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

III

Disposizione transitoria dell'abrogazione del ... della legge federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

Se dopo la copertura di tutti i costi per il versamento e la gestione degli aiuti finanziari accordati rimane un importo residuo, questo è utilizzato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 del diritto previgente.

⁴⁸ RS 922.0

⁴⁹ RS 923.0

⁵⁰ RU 2022 786

⁵¹ RU 1991 1974; 2000 935; 2008 3437; 2010 4999; 2019 2337

IV

Coordinamento con la legge federale sull'imposizione individuale (riguarda l'art. 38 cpv. 2 LIFD)

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale sull'imposizione individuale o la presente legge, prevale la formulazione dell'articolo 38 capoverso 2 della legge federale sull'imposta federale diretta secondo la presente legge.

V

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Fatto salvo il capoverso 3, entra in vigore il 1° gennaio 2027.

³ L'articolo 28 della legge federale del 24 marzo 2006⁵² sulla radiotelevisione (n. I/23) entra in vigore il 1° gennaio 2029.

⁵² RS **784.40**